



GACETA OFICIAL

DELLA REPUBBLICA DI CUBA
MINISTERO DI GIUSTIZIA

Informazioni in questo numero

Traduzione non ufficiale della Gazzetta Ufficiale n. 026 Straordinaria 23 settembre 2013

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO-LEGGE No. 313

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto No. 316

BANCA CENTRALE DI CUBA

Risoluzione No. 82/2013

DOGANA GENERALE DELLA REPPUBLICA

Risoluzione No. 278/2013

MINISTERI

MINISTERO DI SCIENZA, TECNOLOGIA E AMBIENTE

Risoluzione No. 150/2013

MINISTERO DELLE FINANZE E PREZZI

Risoluzione No. 384/2013

MINISTERO DAL INTERNO

Risoluzione No. 14/2013

MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Risoluzione No. 49/2013

CONSIGLIO DI STATO

RAÚL CASTRO RUZ, Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba.

RENDO NOTO: Che il Consiglio di Stato ha deliberato quanto segue:

VISTO CHE: Come parte del processo di aggiornamento del modello economico cubano si è reso necessario creare la Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, al fine di promuovere l'incremento di infrastrutture e di attività che permettano un aumento delle esportazioni, la sostituzione delle importazioni, la realizzazione di progetti di alta tecnologia, la creazione di nuove fonti di impiego per contribuire al progresso nazionale.

VISTO CHE: La Costituzione della Repubblica de Cuba, negli articoli 11 e 15, rispettivamente, stabilisce che lo Stato esercita la sovranità sul territorio nazionale e avalla il trasferimento totale o parziale dei beni di proprietà statale socialista destinati a finalità di sviluppo del paese senza ledere i fondamenti politici, economici e sociali dello Stato.

PERTANTO: Il Consiglio di Stato, nell'esercizio delle facoltà conferite dall'articolo 90 lettera e) della Costituzione della Repubblica di Cuba, dispone l'emissione del seguente:

DECRETO-LEGGE NUMERO 313 "LA ZONA SPECIALE DI SVILUPPO MARIEL"

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.- il presente Decreto-Legge ha come oggetto disporre la creazione della Zona

Speciale di Sviluppo del Mariel, di seguito denominata la Zona e regolarne il funzionamento.

La descrizione del sito e l'iter della Zona, si allega al presente Decreto-Legge.

Il Consiglio dei Ministri dispone l'inclusione di altre aree confinanti o no, a condizione che portino al migliore adempimento degli obiettivi della Zona.

ARTICOLO 2.- nella Zona sarà applicato quanto disposto dal presente Decreto-Legge, le norme integrative e le altre disposizioni giuridiche vigenti, ma solo a condizione che non si oppongano a quanto disposto dalla normativa speciale.

ARTICOLO 3.- Gli obiettivi della Zona sono:

- a) Contribuire allo sviluppo nazionale;
- b) generare export e promuovere la sostituzione delle importazioni;
- c) promuovere il trasferimento di tecnologia avanzata, know how e abilità per quanto concerne la gestione degli affari.
- d) attrarre gli investimenti stranieri;
- e) generare nuove fonti di impiego e finanziamento a lungo termine.
- f) favorire la sostenibilità ambientale;
- g) sviluppare le infrastrutture necessarie per contribuire al progresso economico;
- h) creare un sistema logistico che permetta alti livelli di efficienza nei processi di import, export e di distribuzione.
- i) stimolare l'insediamento di imprese nazionali o straniere;
- j) garantirne l'integrazione al resto dell'economia.

ARTICOLO 4.- Nella Zona vige il Piano di Ordinamento Territoriale e Urbano approvato dal Consiglio dei Ministri che garantisce la necessaria integrazione, relazione e compatibilità degli obiettivi economici, con la presenza in essa di insediamenti popolati, impianti, mezzi e risorse naturali, prestando attenzione allo sviluppo sociale e alla preservazione e all' protezione dell'ambiente e dei valori patrimoniali.

Nella Zona sono favorite e protette le imprese, i progetti industriali, agricoli e dell'allevamento, metalmeccanici, turistici e ogni tipo di attività permessa dalle leggi cubane, che utilizzino tecnologie pulite e producano beni e servizi di valore aggiunto basato sul know-how e sull'innovazione.

ARTICOLO 5 – Gli investimenti che si intendono realizzare nella Zona saranno eseguiti da enti nazionali o con qualsivoglia delle modalità d'investimenti stranieri previsti dalla legge, a partire dallo stabilimento come concessionario o utente.

CAPITOLO II L'UFFICIO

Articolo 6- È stato creato l'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, in seguito denominato l'Ufficio, incaricato della gestione del territorio, del monitoraggio delle attività e dello sviluppo e della conduzione del suo Programma di Sviluppo e Business sulla base del Piano di Ordinamento territoriale e urbano approvato.

L'Ufficio viene considerato ente nazionale a tutti gli effetti di legge ed è subordinato al Consiglio dei Ministri , l'ente che ne approva la struttura .

ARTICOLO 7 - L'Ufficio svolge le funzioni elencate di seguito:

- a) concordare con gli organi, le agenzie del governo centrale e le istituzioni corrispondenti, le politiche per lo sviluppo delle loro attività principali nella zona e proporre al Consiglio dei Ministri il Programma di Sviluppo e Business per la zona ;
- b) valutare le domande pervenute per stabilimento di concessionari e utenti , per garantire l'attinenza al Programma di Sviluppo e Business , nonché la fattibilità tecnica, economica, ambientale e giuridica , a seconda della natura della proposta, il suo impatto ambientale e sociale;
- c) analizzare le domande pervenute per la costituzione di concessionari e utenti con gli organi, gli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato ed enti competenti;
- d) avvalersi dei libri e dei registri necessari per poter svolgere le funzioni amministrative e di controllo nonché iscrivere di ufficio nel registro corrispondente i concessionari e gli utenti autorizzati ;
- e) coordinare lo sviluppo complessivo degli investimenti, compresa l'analisi della catena produttiva e eseguire il controllo degli stessi ;
- f) verificare sistematicamente che i concessionari e gli utenti della zona si attengano alle attività e rispettino le condizioni che sono state approvate nei rispettivi titoli a loro assegnati, nonché le disposizioni del presente Decreto-Legge, norme integrative e altre disposizioni giuridiche vigenti in materia;

- g) strutturare un sistema di sportello unico efficace ed efficiente nei rapporti tra i vari organi , organismi dell'Amministrazione centrale dello Stato e enti che svolgono le funzioni che abbiano a che fare inerenti all'Ufficio per l'inoltro di licenze, permessi e autorizzazioni che siano richieste per i concessionari e per gli utenti finali nella zona ;
- h) istituire un sistema di promozione e attrazione degli investimenti per il territorio e attuare azioni per raggiungere i vari obiettivi nel più breve tempo possibile;
- i) promuovere progetti di investimento nelle infrastrutture della Zona che siano necessari per il suo corretto funzionamento ;
- j) che i progetti approvati per la Zona si basino sui risultati della Valutazione Ambientale Strategica da parte del Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente ;
- k) promuovere la creazione di un ambiente favorevole nella Zona sulla base di un'attenzione mirata alla qualità e alla diversità dei servizi fondamentali comuni, nonché alle attività educative, culturali e sportive nella zona;
- l) richiedere e concordare consulenze di organizzazioni e agenzie internazionali se del caso;
- m) effettuare un controllo sistematico nell'ambito di competenza;
- n) valutare e proporre al Consiglio dei Ministri insieme all'Istituto di Pianificazione Fisica, l'inclusione di altre aree confinanti o no con la Zona ;
- o) coordinare le azioni di controllo di vario genere realizzate da organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato ed enti nell'ambito della loro competenza e agevolarne l'attuazione; e
- p) altre indicate dal presente Decreto-Legge , dai regolamenti e dalle altre leggi a condizione che

non contrastino con quanto disposto dalla normativa speciale .

ARTICOLO 8 - L'Ufficio stabilisce relazioni di cooperazione e di coordinamento con gli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, enti nazionali e organi competenti che a loro volta agevolino nel loro ambito di competenza, lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio.

Le relazioni a cui fa riferimento il comma precedente sono stabilite in modo stabile e sistematico .

Capitolo III

SULLA PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE O DINIEGO DELLE RICHIESTE PER LO STABILIMENTO DI CONCESSIONARI E DI UTENTI

ARTICOLO 9.- Le richieste saranno formulate dinanzi all'Ufficio mediante la presentazione dei seguenti documenti:

- a) Testo scritto e firmato dalla persona autorizzata nel quale deve essere motivata la richiesta di stabilirsi come concessionario o utente;
- b) atti costitutivi del richiedente, copia dei bilanci dell'ultimo periodo, referenze bancarie;
- c) certificato della Camera di Commercio o del Registro pubblico equivalente che accrediti la vigenza dell'iscrizione del richiedente, rilasciato da non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta;
- d) poteri che accreditino la rappresentanza del richiedente nei casi previsti;

- e) descrizione del progetto, comprensivo degli obiettivi, della tecnologia da utilizzare, se del caso, attività da realizzare, domande di infrastruttura, risorse umane e altri servizi previsti;
- f) studio di fattibilità tecnica, finanziaria ed economica del progetto e il mercato prevedibile;
- g) richiesta di licenze, permessi e autorizzazioni necessarie;
- h) altri documenti che l'Ufficio ritenga opportuni.

ARTICOLO 10.- Il Direttore Generale dell'Ufficio, coadiuvato da una Commissione composta da rappresentanti degli organi e degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato ed enti che saranno elencati più avanti, valuta i documenti presentati e, una volta conclusa tale procedura, trasmette al Consiglio dei Ministri le richieste di investimenti stranieri che dovranno essere autorizzate da questo organo, o procede ad approvare o a rifiutare le richieste di sua competenza.

La Commissione creata è denominata di Valutazione per l'estabilimento di concessionari e di utenti nella Zona Speciale di Sviluppo Mariel, di seguito denominata la Commissione, è composta in modo permanente da rappresentanti dei ministeri dell'Economia e della Pianificazione, del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri, Finanze e Prezzi, Lavoro e Previdenza Sociale, Scienze Tecnologia e Ambiente, Giustizia, Forze Armate Rivoluzionarie, Ministero dell'Interno, Banca Centrale di Cuba, Istituto per la Pianificazione Fisica e l'Amministrazione provinciale di Artemisa. Il Direttore Generale dell'Ufficio può decidere l'inclusione di altri membri permanenti alla Commissione qualora risultasse necessario. La Commissione

dispone di un Segretario designato dal Direttore Generale dell'Ufficio, il quale potrà essere sostituito in caso di necessità.

I capi degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, organi ed enti membri della Commissione comunicano la designazione del loro rappresentante al Direttore Generale dell'Ufficio.

Possono partecipare, inoltre, come invitati alla procedura di valutazione, rappresentanti di altri organi e organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato ed enti su proposta del Direttore Generale dell'Ufficio, a seconda della richiesta che verrà analizzata.

ARTICOLO 11.- L'autorizzazione a effettuare investimenti stranieri all'interno della Zona viene concessa dal Consiglio dei Ministri o dal Direttore Generale dell'Ufficio, a seconda del caso.

È facoltà esclusiva del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione dell'investimento straniero quando è finalizzato alle seguenti attività o nei seguenti casi:

- a) l'esplorazione di una risorsa naturale non rinnovabile;
- b) lo sfruttamento di risorse naturali;
- c) quando è vincolato all'uso di fonti rinnovabili di energia;
- d) gli investimenti che comprendono il trasferimento della proprietà statale o di altri diritti reali su beni statali;
- e) investimenti che saranno effettuati per prestare servizi pubblici come il trasporto, le comunicazioni, gli acquedotti, l'elettricità o per costruire e sfruttare un'opera pubblica;
- f) lo sviluppo immobiliare;

- g) quando si tratta di imprese con capitale totalmente straniero;
- h) quando interviene un'impresa straniera con la partecipazione di capitale di uno Stato straniero; e
- i) quando siano destinati al sistema imprenditoriale dei settori della Sanità, Educazione e delle Istituzioni armate.

ARTICOLO 12.- Spetta al Direttore Generale dell'Ufficio autorizzare gli investimenti stranieri non menzionati nell'articolo precedente nonché le altre richieste che saranno presentate.

ARTICOLO 13.- Il Consiglio dei Ministri entro un termine di 30 giorni solari a contare dalla data di ricezione della proposta da parte del Direttore Generale dell'Ufficio emette la delibera che autorizza o rifiuta gli investimenti stranieri nella Zona.

ARTICOLO 14.- Il Direttore Generale dell'Ufficio, entro un termine di 10 giorni solari a contare dalla conclusione del processo di valutazione, emette la Risoluzione che autorizza o rifiuta la richiesta nei casi di sua competenza.

ARTICOLO 15.- Quando si tratta di istituzioni finanziarie nazionali che operano in virtù di una licenza del Banco Centrale di Cuba, l'autorizzazione a stabilirsi come utente viene concessa mediante Risoluzione dal Ministro-Presidente entro un termine di 10 giorni solari a contare dalla data di ricezione della proposta del Direttore Generale dell'Ufficio.

ARTICOLO 16.- Le modalità di investimento straniero, le imprese e gli enti di capitale totalmente cubano che si trovino nella Zona in

qualità di concessionario o utente, adempiono a quanto previsto nel presente capitolo per la presentazione, la valutazione e l'approvazione della relativa richiesta.

CAPITOLO IV SULLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 17.- Potrà essere autorizzato lo stabilimento come concessionario alle persone fisiche o giuridiche straniere con domicilio all'estero e capitale straniero e a persone giuridiche nazionali.

ARTICOLO 18.- La concessione amministrativa è rilasciata dal Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 19.- Agli effetti di quanto previsto dal presente Decreto Legge, la concessione è il titolo abilitativo in virtù del quale viene concessa a una determinata persona, in modo temporaneo, la gestione di un servizio pubblico, la realizzazione di un'opera pubblica o lo sfruttamento di un bene di dominio pubblico. Il documento di autorizzazione deve contenere i dati seguenti:

- a) identificazione del concessionario;
- b) ubicazione e limiti della Zona che viene autorizzata;
- c) oggetto della concessione;
- d) diritti e doveri del concessionario;
- e) programma di investimenti;
- f) condizioni da rispettare nell'esercizio delle attività
- g) termine entro il quale viene rilasciata la concessione; e
- h) altri che saranno richiesti puntualmente.

ARTICOLO 20.- La concessione può essere prorogata per un termine di cinquanta (50) anni e prorogata dalla stessa Autorità che l'ha concessa per un periodo di tempo inferiore o simile a quello inizialmente concesso. La richiesta di proroga deve essere presentata dal concessionario per la relativa valutazione da parte delle autorità competenti almeno sei mesi prima della scadenza del termine inizialmente concesso.

ARTICOLO 21.- La concessione amministrativa si estingue per decorrenza dei termini concessi, con mutuo accordo, per rinuncia del concessionario previa approvazione dell'organo competente, per revoca o per annullamento.

ARTICOLO 22.- Sono cause di revoca della concessione le seguenti:

- a) la morte o l'incapacità sopraggiunta del concessionario quando si tratta di persona fisica;
- b) l'estinzione della personalità giuridica del concessionario;
- c) lo stato di insolvenza del concessionario;
- d) l'inadempimento del concessionario degli obblighi essenziali eccetto che venga dimostrato che ciò risponde solo a un caso fortuito o di forza maggiore;
- e) il riscatto della concessione quando viene deciso che l'attività deve continuare a carico dello Stato;
- f) motivi di ordine pubblico di sicurezza nazionale;
- g) ragioni di interesse sociale o di pubblica utilità; e
- h) qualsiasi altra causa espressamente prevista nell'ambito della gestione della

concessione e al momento della concessione.

CAPITOLO V AUTORIZZAZIONE AGLI UTENTI

ARTICOLO 23.- È possibile autorizzare lo stabilimento come utente a quelle persone fisiche o giuridiche straniere con domicilio all'estero e capitale straniero nonché alle persone giuridiche nazionali e alle persone fisiche con residenza nel territorio nazionale, quelle che nell'esercizio dell'autorizzazione concessa eseguono attività di natura produttiva, commerciale o di servizi.

ARTICOLO 24.- Il Consiglio dei Ministri può delegare al Direttore Generale dell'Ufficio la facoltà di approvare gli investimenti stranieri quando si tratta del loro stabilimento come utenti nei casi di progetti che fanno parte del portafoglio di opportunità di affari del paese e contro suo studio di fattibilità approvato dalle autorità cubane competenti.

ARTICOLO 25.- Il documento di autorizzazione per agire e sviluppare attività come utente nella Zona deve contenere dati seguenti:

- a) Identificazione dell'utente;
- b) ragione sociale ed altre date della costituzione nel caso di persone giuridiche
- c) e) oggetti dell'autorizzazione;
- d) condizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività e programma di investimenti;
- f) termine per il quale viene concessa l'autorizzazione; e
- g) vari ed eventuali.

ARTICOLO 26.- L'autorità competente per modificare l'autorizzazione è la stessa che l'ha concessa. L'ammissione, la valutazione, l'autorizzazione o il diniego sono regolati in base a quanto disposto per la procedura di approvazione e a quanto previsto dal Regolamento del presente Decreto-Legge.

ARTICOLO 27.- Sono cause di revoca dell'autorizzazione le seguenti:

- a) La morte o l'incapacità sopraggiunta dell'utente quando si tratta di persona fisica;
- b) l'estinzione della personalità giuridica dell'utente;
- c) lo stato di insolvenza dell'utente;
- d) l'inadempimento dell'utente e dei suoi obblighi essenziali eccetto che possa essere dimostrato che ciò si debba a un caso fortuito o di forza maggiore;
- e) motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale;
- f) ragioni di interesse sociale utilità pubblica; e
- g) qualsiasi altra causa che espressamente sia prevista nella risoluzione di autorizzazione

CAPITOLO VII

SUL REGIME SPECIALE SEZIONE PRIMA **Ambito del regime speciale**

ARTICOLO 28.- Viene applicato ai concessionari e agli utenti stabiliti nella Zona un regime speciale formato da diversi regimi previsti nel presente Capitolo, che inizia al momento dell'iscrizione della concessione o dell'autorizzazione concessa sul libro abilitato dall'Ufficio per il controllo amministrativo, a

seconda del caso.

SEZIONE SECONDA **Trattamento speciale doganale**

ARTICOLO 29.- La Dogana Generale della Repubblica stabilisce una procedura speciale per i concessionari e gli utenti della Zona al fine di semplificare le procedure e i termini per la registrazione, la richiesta e la concessione dei regimi doganali e che comprende l'impiego di tecnologie d'informazione in modo tale da costituire un incentivo per lo stabilimento degli stessi nella Zona.

ARTICOLO 30.- La Dogana Generale della Repubblica determina il controllo, le formalità e i termini che devono essere ottemperati per l'ingresso, lo stoccaggio e la partenza delle merci e dei mezzi di trasporto internazionale.

SEZIONE TERZA **Regime speciale lavorativo**

ARTICOLO 31.- I lavoratori che lavoreranno nella Zona devono essere, come regola generale, residenti permanenti a Cuba, sia cubani che stranieri.

L'assunzione dei lavoratori cubani o stranieri residenti permanenti a Cuba che presteranno i loro servizi ai concessionari e agli utenti della Zona, sarà effettuata dall'ente cubano designato a tale fine, in virtù del contratto che sarà sottoscritto.

ARTICOLO 32.- I concessionari e gli utenti possono assumere direttamente persone fisiche straniere non residenti permanenti a Cuba per svolgere incarichi di direzione o determinati posti di lavoro di carattere tecnico, previa approvazione dell'autorità competente.

Le persone a cui fa riferimento il paragrafo precedente possono soggiornare e lavorare nel paese in ottemperanza alle disposizioni migratorie fiscali e lavorative vigenti.

ARTICOLO 33.- I concessionari e gli utenti della Zona devono adempiere a quanto previsto in materia lavorativa e di sicurezza sociale nel paese.

SEZIONE QUARTA

Regime speciale di controllo

ARTICOLO 34.- I concessionari e gli utenti della Zona sono soggetti a un regime speciale di controllo volto a vigilare sull'adempimento delle condizioni stabilite dalla concessione o dall'autorizzazione, a seconda del caso, nonché sulle disposizioni legali che sono applicate nella Zona.

SEZIONE QUINTA

Regime speciale di infrazioni e misure da applicare.

ARTICOLO 35.- Sarà applicato ai concessionari e agli utenti della Zona un regime speciale di infrazioni e di misure in conformità con quanto previsto dal Regolamento del presente Decreto-Legge.

SEZIONE SESTA

Regime speciale di controllo migratorio e di ordine interno

ARTICOLO 36.- Il regime migratorio e di ordine interno della Zona sarà stabilito in conformità con i regolamenti che a tal fine saranno emessi dal Ministero dell'Interno.

SEZIONE SETTIMA

Regime speciale tributario

ARTICOLO 37.- I concessionari e gli utenti potranno contare su un regime speciale tributario in conformità con quanto stabilito dal Regolamento del presente Decreto-Legge che promuova la partecipazione e favorisca lo sviluppo della Zona a vantaggio del progresso del paese, nonché potenzi l'utilizzo delle tecnologie ambientali vincolate alle attività svolte.

SEZIONE OTTAVA

Del regime speciale di assicurazioni

ARTICOLO 38.- I concessionari e gli utenti sono obbligati a stipulare un servizio di assicurazione sui beni di qualsiasi tipo e sulla responsabilità.

ARTICOLO 39.- Le compagnie assicuratrici cubane, a condizioni competitive su scala internazionale, avranno il diritto di prima opzione. Qualora non sia possibile l'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni autorizza la stipula dell'assicurazione con enti stranieri. I regolamenti per la concessione dell'autorizzazione alla quale fa riferimento il presente articolo sono emessi dal Ministero delle Finanze e dei Prezzi.

SEZIONE NONNA

Sul regime speciale monetario e bancario

ARTICOLO 40.- Le transazioni tra i concessionari e gli utenti, saranno effettuate in pesos convertibili o nella moneta liberamente convertibile concordata o in pesos cubani, solo nei casi previsti dalla legislazione vigente nel paese.

Alle transazioni dei concessionari e degli utenti con i soggetti dell'economia interna sarà applicabile il regime monetario vigente nel paese.

ARTICOLO 41.- I concessionari e gli utenti aprono conti presso istituti bancari di loro scelta stabiliti nella Zona, attraverso i quali effettuano le riscossioni e i pagamenti derivanti dalle loro operazioni.

ARTICOLO 42.- Gli investitori stranieri, sia concessionari che utenti, una volta stabiliti nella Zona, hanno diritto alla libera disposizione dei loro fondi e a trasferire all'estero in moneta liberamente convertibile, attraverso il Sistema Bancario Nazionale, senza pagamenti di tasse né altri oneri relativi a tale trasferimento, gli utili netti o i dividendi provenienti dalle loro attività nonché hanno diritto a rimpatriare il capitale investito.

I cittadini stranieri che prestino i loro servizi nella Zona, a condizione che non siano residenti permanenti a Cuba, possono trasferire all'estero le somme percepite in proporzione e in conformità con i regolamenti sanciti dalla Banca centrale di Cuba.

ARTICOLO 43.- Gli utenti che saranno autorizzati a stabilirsi nella Zona per prestare servizi di intermediazione finanziaria effettuano l'attività previa Licenza della Banca centrale di Cuba dove stabilisce la portata e il tipo di operazioni che possono essere realizzate e qualsiasi altra disposizione alle quali si atterrà l'esercizio della prestazione del servizio, sotto la supervisione e il controllo della Banca Centrale di Cuba.

CAPITOLO SETTE SUL FONDO DI SVILUPPO DELLA ZONA

ARTICOLO 44.- I concessionari e gli utenti stabiliti nella Zona contribuiscono alla formazione di un fondo per il mantenimento dell'Ufficio e la manutenzione delle aree comuni della Zona, con una percentuale delle loro entrate e, in mancanza, di una quota fissa in base a quanto stabilito dal Ministro delle Finanze e Prezzi, tale fondo sarà amministrato dall'Ufficio.

CAPITOLO OTTO SU REGIME DI SOLUZIONE DEI CONFLITTI

ARTICOLO 45.- Le controversie di natura economica che insorgano nelle relazioni tra gli utenti e i concessionari o tra questi e gli enti dell'economia interna, sono riconosciute e risolte dai Tribunali Popolari competenti, fatto salvo il diritto delle parti di risolverle in modo negoziale o attraverso qualsiasi altro mezzo alternativo previsto e concordato, compresa l'eventualità di sottoporlo alla Corte Cubana di Arbitrato commerciale internazionale.

ARTICOLO 46.- Le controversie di natura amministrativa degli utenti e dei concessionari o degli enti dell'economia interna saranno risolti dal Direttore Generale dell'Ufficio. Contro la decisione adottata è possibile presentare un ricorso amministrativo entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi a contare dal giorno successivo della notifica della risoluzione dinanzi alla Sezione corrispondente del Tribunale Provinciale Popolare di Artemisa.

DISPOSIZIONE SPECIALE

UNICA: In considerazione della responsabilità assegnata all'Ufficio con la conduzione del Programma di Sviluppo e Affari della Zona, gli organi, gli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e le istituzioni coinvolte nella concessione di licenze, permessi e autorizzazioni per persone fisiche o giuridiche, sia per la realizzazione di atti traslativi di dominio, di azioni costruttive di recupero, divisione ampliamento o ristrutturazione di abitazioni, per la consegna di terre incolte e altre di natura simile, devono contare sul parere favorevole dell'Ufficio, previamente all'autorizzazione della procedura richiesta.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMA: Il Consiglio dei Ministri emette il Regolamento del presente Decreto-Legge.

SECONDA: Il Direttore Generale dell'Ufficio emette il Regolamento della Commissione di Valutazione per lo Stabilimento dei concessionari e degli utenti nella Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.

TERZA: Il Direttore Generale dell'Ufficio in un termine di 30 giorni a contare dall'entrata in vigore del presente Decreto-Legge, presenta al Consiglio dei Ministri per l'approvazione la proposta del Regolamento Organico dell'Ufficio.

QUARTA: I capi degli organi, organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato ed enti competenti sono autorizzati ad emettere, nell'ambito della loro competenza, le disposizioni legali che risultino necessarie per l'applicazione del presente Decreto-Legge.

QUINTO: In deroga al Decreto numero 224 sulla Concessione Amministrativa per la Promozione e lo Sfruttamento la Zona Franca del Mariel, del 31 ottobre 1997, e a quante disposizioni legali e regolamenti si oppongano a quanto disposto dal presente Decreto-Legge.

SESTO: Il presente Decreto-Legge entra in vigore il 1 novembre del 2013.

DISPOSTA LA PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba. Palazzo della Rivoluzione, L'Avana 19 settembre 2013.

Raúl Castro

Presidente del Consiglio di Stato.

ALLEGATO ÚNICO

La posizione della zona, copre 465,4 chilometri quadrati e il suo corso è::

Il territorio compreso nella Zona comprende 465,4 km² e il percorso per raggiungerlo è: Partendo dal Punto A delle coordinate (X= 338.670, Y= 358.530) si va in direzione sud dal lato Est del Fiume Río Baracoa, si prosegue fino ad arrivare alla diga del bacino con lo stesso nome fino al punto B delle coordinate (X= 338.957, Y= 355.343). Si prosegue per il lato Est del bacino Baracoa fino ad arrivare un'altra volta al fiume, dove si trova il Punto C delle coordinate (X= 338.300, Y= 353.754). Da questo punto in poi si prosegue verso Sud fino all'autostrada Habana-Pinar del Río Punto D delle coordinate (X= 338.865, Y= 353.214). Si gira verso Sudovest e si prende il lato Sud dell'autostrada fino ad una distanza di un kilometro, Punto E delle coordinate (X= 337.985, Y= 352.757). A questo punto si gira verso Sud-Sudest prendendo una strada di coltivazioni e allevamenti fino ad arrivare al Punto F delle coordinate (X= 339.213, Y= 351.816). A partire da questo punto si va avanti verso Sudovest per una strada coltivazioni e allevamenti fino ad arrivare al Punto G delle coordinate (X= 337.230, Y= 350.139). Si gira verso Sud fino ad arrivare al Punto H delle coordinate (X= 337.263, Y= 349.938), proseguendo per il tracciato della strada fino all'incrocio con strada El Salado dove si trova il Punto I delle coordinate (X= 335.849, Y= 348.942). Si prosegue per la strada El Salado verso Sud fino all'incrocio con il "terraplen" non sistemato dove si trova il Punto J delle coordinate (X= 335.898, Y= 348.668). Partendo da questo punto si prosegue per il "terraplén" non sistemato verso Ovest, lungo la scarpata delle Catene montagnose di Anafe e

di Esperón fino al Punto K delle coordinate (X=326.490, Y=347.374). A Partendo da questo punto si prosegue per la strada Guanajay-Noroña verso nord fino all'incrocio con la Autostrada Habana-Pinar del Río dove si trova il Punto L delle coordinate (X= 325.598, Y= 348.467). Si gira verso Sudovest e si prende lungo tutto il lato Nord del confine della Striscia di protezione dell'Autostrada fino ad arrivare al Punto M delle coordinate (X= 309.594, Y= 337.811). In tale punto si gira verso Norovest prendendo il confine censuario Ovest dell'insediamento urbano Cayajabos fino ad intercettare nuovamente la Strada Vieja Cayajabos-Cabana fino ad arrivare al Punto N delle coordinate (X= 307.057, Y= 340.545) si prosegue lungo il lato Ovest del bacino San Francisco fino al Punto O delle coordinate (X= 305.839, Y= 345.503). Da tale punto si riprende la Strada Vieja de Cayajabos-Cabana in direzione Nordovest fino all'insediamento El Martillo, Punto P delle coordinate (X= 304.816, Y= 348.045). Si gira in direzione Ovest e si va avanti per il lato Sud di una strada agricola fino alla Victoria, Punto Q delle coordinate (X= 302.016, Y= 347.876). Si gira verso Nord e si prosegue per il lato Ovest di una strada agricola fino ad intercettare la Strada Cabana-Bahía Honda, Punto R delle coordinate (X= 301.944, Y= 350.352). A partire da questo punto si prosegue verso Ovest per il lato Sud della suddetta strada fino a San Agustín, Punto S delle coordinate (X= 294.085, Y= 346.061). Si gira verso Nord e si va avanti lungo il lato Ovest della Strada San Agustín-Pablo de la Torriente Brau fino all'insediamento Pablo de la Torriente Brau, Punto T delle coordinate (X= 291.792, Y= 349.165). Si prosegue lungo il confine censuario di tale insediamento fino al Punto U delle coordinate (X= 291.848, Y= 349.985). Si gira verso Norest e si prosegue lungo il lato Ovest della Strada Pablo de la Torriente

Brau-Fría fino ad arrivare all'insediamento Fría Punto V delle coordinate (X= 292.282, Y= 353.817). Si gira verso Est e si prosegue per tutta la linea della costa fino al Punto A, punto di partenza.

CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO N. 316

VISTO CHE il Decreto-Legge numero 313 "Sulla Zona Speciale di Sviluppo Mariel", datato 19 settembre 2013, dispone nella Prima Disposizione Finale che il Consiglio dei Ministri detti il suo Regolamento.

PERTANTO: Il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle facoltà che gli sono state conferite dall'articolo 97 e dal paragrafo K dell'articolo 98 della Costituzione della Repubblica di Cuba decreta quanto segue:

REGOLAMENTO DEL DECRETO-LEGGE DELLA ZONA SPECIALE DI SVILUPPO MARIEL

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.- I concessionari e gli utenti, in conformità con l'attività autorizzata, possono beneficiare di un regime differenziato di benefici e di incentivi, in base a quanto disposto a tale fine.

ARTICOLO 2.- Le procedure relative agli organi, agli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e agli enti, richieste da parte dei concessionari e degli utenti della Zona Speciale di Sviluppo Mariel, di seguito denominata Zona, o da quelli intenzionati a stabilirsi in essa, saranno espletate attraverso l'Ufficio della

Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, di seguito denominato Ufficio, mediante il sistema di Sportello Unico.

ARTICOLO 3- In conformità con quanto stipulato nel precedente articolo, l'Ufficio stabilisce accordi di Cooperazione con gli organi, con gli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e con gli enti competenti.

CAPITOLO II SULL'UFFICIO DELLA ZONA SPECIALE DI SVILUPPO MARIEL

SEZIONE PRIMA Sulle facoltà e sugli obblighi del Direttore Generale dell'Ufficio

ARTICOLO 4.- Sono facoltà e obblighi del Direttore Generale dell'Ufficio i seguenti:

- a) rappresentare l'Ufficio;
- b) vigilare per l'adempimento delle funzioni assegnate all'Ufficio mediante il Decreto-Legge numero 313 "sulla Zona Speciale di Sviluppo del Mariel", datato 19 settembre 2013, di seguito denominato il Decreto-Legge, questo Regolamento ed altre disposizioni legali attinenti;
- c) dirigere l'elaborazione e la conduzione del programma di Sviluppo e Affari della Zona, a breve medio e lungo termine;
- d) presiedere la Commissione di valutazione per lo stabilimento di concessionari e di utenti nella Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, di seguito denominata la Commissione;
- e) approvare o rifiutare le proposte di business presentate che siano di sua

competenza in base all'esito delle valutazioni corrispondenti;

f) presentare il fascicolo sul business, il parere con le valutazioni dei membri della Commissione e il progetto di Accordo, se del caso, sulle proposte che siano competenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro-Presidente della Banca Centrale di Cuba, se del caso;

g) rendere conto al Consiglio dei Ministri sull'operato dell'Ufficio;

h) imporre misure disciplinari di sua competenza previste dalla legislazione ai dirigenti, ai manager e ai lavoratori subordinati;

i) effettuare le dovute valutazioni ai dirigenti, ai manager e ai lavoratori subordinati;

j) emanare risoluzioni, direttive, circolari e altri regolamenti necessari per il funzionamento interno dell'Ufficio nell'ambito della sua competenza; e

k) altri che siano assegnati dal Consiglio dei Ministri.

c) **libro di richiesta degli utenti:** è quello in cui sono registrate le richieste inoltrate per la concessione dell'autorizzazione corrispondente;

d) **libro di controllo amministrativo dell'iscrizione dei concessionari:** si inizia con l'annotazione dello strumento giuridico emanato dal Consiglio dei Ministri in virtù del quale si assegna la concessione. Vengono annotate inoltre le modifiche che sono apportate al documento di autorizzazione nonché le proroghe che vengano emesse ai concessionari, le misure a loro imposte ed altri elementi che siano considerati di interesse; e

e) **libro di controllo amministrativo di iscrizione degli utenti:** si inizia con l'annotazione dello strumento giuridico emanato dall'autorità competente che concede l'autorizzazione. Vengono registrate inoltre le modifiche che sono apportate al documento di autorizzazione nonché le proroghe che saranno concesse agli utenti, le misure a loro imposte e altri elementi che siano considerati di interesse.

SEZIONE SECONDA

Sui libri per il controllo delle procedure

ARTICOLO 5.- Presso l'Ufficio, per il controllo delle procedure a suo carico, sono abilitati i seguenti libri:

a) **Libro di entrata e uscita di documenti:** è quello in cui vengono registrate tutte le richieste dei concessionari degli utenti che sono ricevute o presentate;

b) **libro di richiesta di concessioni:** è quello dove sono registrate le richieste presentate per il rilascio delle concessioni amministrative;

ARTICOLO 6.- I libri controllo amministrativo saranno abilitati da Notaio Pubblico.

ARTICOLO 7.- È carica di libri annota in ordine cronologico gli iscrizione e l'indice generale dei concessionari e degli utenti autorizzati articolo otto pellicole entrate uscite di documenti la persona incaricata deve realizzare una breve rassegna del contenuto.

Le richieste e la presentazione di documenti e può essere effettuata dall'interessato personalmente o attraverso un procuratore debitamente accreditato.

ARTICOLO 9.- La richiesta dei concessionari utenti viene registrata nei libri corrispondenti a una volta verificato che documenti presentati e hanno tutti i requisiti per iniziare la procedura di valutazione. In caso contrario si procede alla loro restituzione.

CAPITOLO III

SULLE RELAZIONI DELL'UFFICIO CON GLI ORGANISMI E GLI ENTI DELLO STATO

SEZIONE PRIMA

Sui rapporti con il Ministero del Commercio Estero e gli Investimenti Stranieri

ARTICOLO 10.- Il Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri mantiene informato l'Ufficio sugli aspetti delle politiche vincolate al commercio estero, gli investimenti stranieri e la collaborazione economica che concernono le attività da sviluppare nella Zona.

ARTICOLO 11.- Al Ministero del Commercio Estero e Investimenti Stranieri spetta:

- a) partecipare al processo di valutazione delle richieste che saranno presentate all'Ufficio per quanto concerne il rilascio delle **concessioni** o autorizzazioni per lo stabilimento nella Zona;
- b) offrire consulenza in materia di valutazione dei progetti con investimenti stranieri;
- c) trasferire l'esperienza in materia di commercio estero e investimenti stranieri;
- d) concordare con l'Ufficio il piano di promozione per gli investimenti stranieri nella Zona; e
- e) eseguire altre azioni ritenute necessarie.

SEZIONE SECONDA

Sulle relazioni con il Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente

ARTICOLO 12.- Le relazioni dell'Ufficio con il Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente, sono volte ad assicurare la sostenibilità ambientale e l'adempimento delle politiche e delle norme ambientali di scienza, tecnologia, metrologia, normalizzazione e proprietà industriale nella Zona.

ARTICOLO 13.- Le azioni che abbiano luogo nella Zona devono essere eseguite in ottemperanza con quanto stabilito dalle strategie, dalle norme tecniche e dalla legislazione ambientale e dalla scienza e tecnologia; nonché le raccomandazioni degli studi di pericolosità, vulnerabilità e rischio effettuati nella Zona e le misure di adattamento al cambiamento climatico.

ARTICOLO 14.- Il regime di infrazioni e misure viene applicato in conformità alla legislazione ambientale, della tecnologia, della metrologia e della normalizzazione e ai regolamenti che saranno dettati dal Ministro della Scienza, Tecnologia e Ambiente in materia.

SEZIONE TERZA

Sulle relazioni con altri organismi

ARTICOLO 15.- L'Ufficio, nei rapporti con gli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e con gli enti reggenti di ciascuna delle attività che saranno realizzate nella Zona, li informa sugli argomenti che li riguardano e, a tale fine, li convoca quando risulta opportuno.

SEZIONE QUARTA
Sulle relazioni con l'Istituto di
Pianificazione Fisica

ARTICOLO 16.- Le relazioni dell'Ufficio con l'Istituto di Pianificazione Fisica sono volte basicamente a vigilare sull'ottemperanza del Programma di Sviluppo e Affari della Zona con il Piano di Ordinamento Territoriale e Urbano.

ARTICOLO 17.- Le opere che abbiano luogo nella Zona sono soggette a i regolamenti territoriali per l'uso e la destinazione del suolo e alle altre norme previste dal Piano di Ordinamento Territoriale e Urbano.

SEZIONE QUINTA
Sulle relazioni con l'Amministrazione
Provinciale di Artemisa e le amministrazioni
municipali coinvolte

ARTICOLO 18.- Le relazioni dell'Ufficio con l'Amministrazione Provinciale di Artemisia e le amministrazioni municipali che fanno riferimento alla Zona sono volte basicamente a:

- a) sostenere lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e ambientali nella Zona;
- b) occuparsi dei casi e delle problematiche che insorgano con la popolazione residente nella Zona;
- c) presentare attraverso l'Ufficio le proposte dei progetti di collaborazione o di donazioni che saranno ricevute destinate alla Zona;
- d) presentare attraverso l'Ufficio le richieste che saranno ricevute da delegazioni straniere, nell'ambito della loro competenza, riferite a interessi che riguardano lo sviluppo della Zona.

CAPITOLO IV
SUI CONCESSIONARI E SUGLI UTENTI

SEZIONE PRIMA
Sulla presentazione valutazione e
approvazione delle richieste

ARTICOLO 19.- Le richieste degli interessati saranno rivolte al Direttore Generale dell'Ufficio, accompagnate dai documenti di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge.

ARTICOLO 20.- Con la documentazione presentata, l'Ufficio analizza se il fascicolo è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto Legge e dispone di un termine fino a cinque giorni lavorativi per accettarla o rifiutarla.

ARTICOLO 21.- A partire dall'approvazione della documentazione, l'Ufficio dispone di un termine fino a 30 giorni lavorativi per effettuare la valutazione corrispondente.

ARTICOLO 22.- Le richieste ricevute dal Direttore Generale dell'Ufficio saranno valutate in Commissione.

ARTICOLO 23.- Se una volta iniziata la procedura di valutazione l'Ufficio ritiene necessaria della documentazione aggiuntiva, la chiederà al richiedente, indicando il termine di presentazione durante il quale sarà sospeso il termine previsto per la valutazione.

Qualora la scadenza fissata non fosse rispettata, la richiesta presentata si considererà rifiutata e si procederà all'archiviazione del fascicolo.

SEZIONE SECONDA
Sui diritti e obblighi del concessionario.

ARTICOLO 24.- La costruzione, istallazione e funzionamento delle zone in concessione saranno eseguiti dei concessionari che, a tale scopo, possono essere autorizzati a realizzare, tra le altre cose, le seguenti attività:

- a) Urbanizzare terreni e costruirvi edifici per uffici, fabbriche, magazzini, depositi, prestazione di servizi ed altre attività complementari, nonché qualsiasi infrastruttura necessaria e conveniente per lo sviluppo delle zone in concessione sia per uso proprio sia per locazione a terze persone che vi si stabiliranno come utenti;
- b) dare in locazione terreni per la realizzazione delle attività autorizzate;
- c) offrire servizi di messa in funzione e operazione parziale o totale degli impianti per sostenere o eseguire le attività proprie degli utenti;
- d) costruire, promuovere e sviluppare centri di addestramento, di formazione tecnica e ricreativi, nonché impianti per i servizi compresi quelli dei trasporti ad uso dei concessionari utenti e dei loro lavoratori;
- e) sviluppare, nelle aree che saranno opportunamente selezionate e in accordo con la concessione accordata, la costruzione di abitazioni, hotel e altre agevolazioni di alloggio che possano contribuire al buon funzionamento della Zona;
- f) operare aeroporti, eliporti, porti, moli, luoghi di imbarco o sbarco, stazioni o vie ferroviarie, di carico e di scarico terrestre, in accordo con i regolamenti legali vigenti;
- g) offrire o ricevere servizi generali o specializzati.

ARTICOLO 25.- Il concessionario è nell'obbligo di:

- a) Tenere il registro delle sue attività di produzione, servizi ed altre in conformità con le pratiche accettate;
- b) investire nello sviluppo della Zona in concessione in base allo studio di fattibilità approvato;
- c) iniziare, in un termine non superiore ai centottanta (180) giorni solari a decorrere dall'iscrizione nel Libro di Controllo Amministrativo di Iscrizione dei Concessionari, l'investimento di cui al punto precedente;
- d) adempiere al contributo al Fondo di Sviluppo della Zona;
- e) garantire l'esistenza e il mantenimento dell'infrastruttura, in accordo con quanto stipulato nella concessione che permetta condizioni adeguate di lavoro e la prestazione di servizi basici e imprescindibili, includendo le aree verdi e di svago, in conformità con le pratiche internazionali;
- f) promuovere e sviluppare programmi di addestramento che contribuiscono alla formazione tecnico-professionale dei lavoratori, se del caso;
- g) assicurare l'efficienza degli impianti della Zona in concessione, insieme agli utenti in modo tale che possono disporre delle condizioni necessarie per lo sviluppo delle loro attività;
- h) rispettare far rispettare le norme riguardanti la protezione dell'ambiente, l'eliminazione o la mitigazione dell'inquinamento, la conservazione dei suoli, le risorse idriche, le aree marine, la

flora e la fauna, nonché il controllo veterinario e fitosanitario;

- i) rispettare quanto stabilito in materia lavorativa e di previdenza sociale nel paese;
- j) adottare le misure necessarie affinché possano essere effettuate con efficacia le ispezioni e le verifiche che le autorità competenti disporranno per il dovuto controllo delle condizioni previste nella concessione;
- k) presentare all'Ufficio, entro 90 giorni solari successivi alla data del termine dell'anno fiscale, un rapporto annuale delle loro operazioni e qualsiasi altra informazione che sarà richiesta in ottemperanza ai loro obblighi con il Ministero delle Finanze e dei Prezzi, l'Amministrazione tributaria e di quelli che, con carattere statistico, saranno determinati;
- l) utilizzare tecnologie pulite che eliminino o riducano la generazione di rifiuti, in modo speciale quelli pericolosi; e
- m) sviluppare le attività nei termini e alle condizioni stabilite nella concessione.

ARTICOLO 26.- Il concessionario potrà fissare liberamente il prezzo che deve pagare l'utente per la locazione degli impianti nonché per i servizi concordati.

SEZIONE TERZA

Sui diritti e sugli obblighi dell'utente

ARTICOLO 27.- L'utente della Zona può essere autorizzato a realizzare, tra le altre cose, le seguenti attività:

- a) Trasformazione delle materie prime o dei prodotti semilavorati;

- b) produzione di prodotti finiti o semilavorati mediante il sistema di montaggio e assemblaggio dei pezzi, parti, componenti o accessori;
- c) elaborazione di prodotti finiti, semilavorati, che include i pezzi, componenti accessori o parti, da sottoporre a un processo necessario al fine di agevolare la commercializzazione o l'utilizzo del prodotto in questione;
- d) commerciali, di movimentazione, confezionamento e riconfezionamento, stoccaggio, deposito e compravendita di prodotti;
- e) attività di tipo operativo che comprendono l'utilizzo di porti, aeroporti, moli, luoghi di imbarco e sbarco, stazioni e diramazioni ferroviarie, di carico e scarico terrestre o altre attività analoghe;
- f) servizi bancari, di intermediazione finanziaria e di assicurazioni sulla Zona;
- g) servizi di marketing, consulenza, amministrazione, informatica e consulenza ai concessionari e agli utenti stabiliti nella Zona;
- h) servizi generali o specializzati per i concessionari, per gli utenti e per i loro lavoratori;
- i) sviluppo di tecnologie pulite e servizi di ricerca scientifica e tecnologica;
- j) maricoltura e;
- k) relative all'agricoltura e all'allevamento che comprendono la coltivazione della terra e gli allevamenti di bestiame.

ARTICOLO 28.- Gli utenti devono adempiere agli obblighi seguenti:

- a) Tenere il registro delle loro attività di produzione, servizi e altro in accordo con le

- pratiche accettate;
- b) investire nei loro progetti in base allo studio di fattibilità approvato;
 - c) iniziare, entro un termine non superiore a centottanta (180) giorni solari a decorrere dalla loro iscrizione nel Libro di Controllo Amministrativo d'Iscrizione degli Utenti, l'investimento di cui al paragrafo precedente;
 - d) adempiere al contributo al Fondo di Sviluppo della Zona;
 - e) promuovere sviluppare programmi di addestramento che permettano la formazione tecnico-professionale e di riqualificazione dei lavoratori, se del caso;
 - f) presentare all'Ufficio entro i 90 giorni solari successivi alla data di scadenza dell'anno fiscale un rapporto annuale delle operazioni in adempimento ai loro obblighi dinanzi al Ministero di Finanze e Prezzi e all'Amministrazione Tributaria e di quelli che, con carattere statistico, siano opportunamente determinati;
 - g) adottare le misure necessarie affinché possano essere eseguite con efficacia tutte le ispezioni e le verifiche disposte dalle autorità competenti per il dovuto controllo delle condizioni stabilite nell'autorizzazione;
 - h) rispettare e far rispettare le norme vigenti o quelle che saranno emesse in riferimento alla protezione dell'ambiente, all'eliminazione o alla mitigazione dell'inquinamento, la conservazione dei suoli, le risorse idriche, le aree marine la flora, la fauna, nonché il controllo veterinario e fitosanitario;
 - i) ottemperare a quanto stabilito in materia del lavoro e di previdenza sociale del paese;
 - j) sviluppare le attività nei termini e alle condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa.

CAPITOLO V

REGIMI SPECIALI SEZIONE PRIMA

Sul trattamento speciale doganale

ARTICOLO 29.- La Dogana Generale della Repubblica concede agevolazioni per le formalità doganali richieste prima e durante l'introduzione di merci nella Zona che, provenienti dall'estero, saranno considerate necessarie per lo sviluppo dell'attività approvata da parte dell'autorità corrispondente e applica il trattamento fiscale stabilito dal presente regolamento o dalle disposizioni che a tale fine il Ministero delle Finanze e dei Prezzi adotterà.

ARTICOLO 30.- I concessionari e gli utenti ai quali siano concessi regimi doganali, saranno denominati di seguito, agli effetti della presente Sezione, titolari del regime.

ARTICOLO 31.- Le richieste per il godimento dei regimi doganali saranno presentate da parte degli interessati all'Ufficio, il quale doterà in modo documentale l'autorità doganale di tutti quegli elementi nella richiesta presentata e le argomentazioni necessarie.

Qualora fosse necessaria un'autorizzazione per il godimento di regimi doganali aggiuntivi a quelli inizialmente concessi, un loro ampliamento o un trasferimento all'interno della stessa Zona, i titolari del regime doganale lo richiederanno attraverso l'Ufficio.

ARTICOLO 32.- La Dogana Generale della Repubblica concede ai concessionari e agli utenti della Zona i regimi doganali che l'attività approvata richieda al fine di agevolare che le merci possono essere depositate, trasformate, finite, commercializzate tra le persone autorizzate a tale scopo, importarle, esportarle

o reimportarle.

ARTICOLO 33.- La concessione e il godimento del regime doganale concesso si rimette, per quanto non contenuto nel presente Regolamento, alla normativa doganale applicabile ai citati regimi e alle norme che lo integrino o modifichino.

ARTICOLO 34.- L'iscrizione presso il Registro Centrale delle Dogane sarà realizzato in modo celere.

SEZIONE SECONDA

Sul regime speciale lavorativo

ARTICOLO 35.- Per prestare servizio al concessionario o all'utente, i lavoratori cubani e stranieri residenti permanenti a Cuba, devono stabilire previamente un rapporto lavorativo con l'ente cubano designato.

ARTICOLO 36 – Le questioni relative all'assunzione del personale dipendente, la disciplina di lavoro, la gestione delle controversie sul lavoro, il contratto collettivo di lavoro, il regolamento interno, la previdenza sociale, le vacanze annue retribuite, il lavoro straordinario, il pagamento dei giorni festivi, la protezione, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, e la responsabilità materiale, sono disciplinati dalla legge in vigore per le singole materie.

ARTICOLO 37 – Il concessionario e l'utente sottoscrivono con l'ente cubano un contratto per la fornitura di forza lavoro, che deve comprendere i seguenti punti:

a) Nome, cognome e domicilio dei contraenti ed il ruolo che ricoprono;

- b) Denominazione e domicilio sociale del concessionario o utente e dell'ente cubano designato;
- c) Oggetto del contratto, specificando cariche, quantità di lavoratori, tra altri aspetti;
- d) Pagamento per il servizio realizzato;
- e) Restituzione o sostituzione del lavoratore;
- f) Obblighi dei contraenti in ottemperanza a quanto disposto da questo Regolamento e dalla legislazione vigente in materia di lavoro
- g) Durata e revisione del contratto;
- h) Data di entrata in vigore del contratto;
- i) Firma dei contraenti; e
- j) Altri aspetti ritenuti necessari dalle parti.

ARTICOLO 38 – È condizione indispensabile per la concertazione di un contratto la presentazione da parte del concessionario o dell'utente dell'atto giuridico di autorizzazione per l'esercizio dell'attività, l'accreditamento del rappresentante e il permesso di lavoro, a norma delle disposizioni legali in vigore.

ARTICOLO 39 – Il pagamento per il servizio di forza lavoro è concordato tra l'ente cubano e il concessionario o l'utente.

ARTICOLO 40 – Il concessionario o l'utente possono restituire il lavoratore assunto all'ente cubano, quando, per cause giustificate, non soddisfi le esigenze nel lavoro, provvedendo al risarcimento dell'ente suddetto. Nella fattispecie può chiedere la sostituzione del lavoratore.

ARTICOLO 41 – Il risarcimento di cui all'articolo precedente si paga all'ente cubano

una sola volta, a norma di quanto disposto di seguito:

- a) Un mese del pagamento per la disponibilità del lavoratore per un periodo di fino a nove (9) anni di servizio;
- b) Due mesi del pagamento per la disponibilità del lavoratore per un periodo da dieci (10) a diciannove (19) anni di servizio;
- c) Tre (3) mesi del pagamento per la disponibilità del lavoratore per un periodo da venti (20) a venticinque (25) anni di servizio;
- d) Quattro mesi del pagamento per la disponibilità del lavoratore per un periodo da ventisei (26) a trenta (30) anni di servizio; e
- e) Cinque mesi del pagamento per la disponibilità di un lavoratore per più di trenta (30) anni di servizio.

ARTICOLO 42 – Non è applicabile il pagamento del risarcimento qualora la restituzione sia richiesta dal lavoratore.

ARTICOLO 43 - Al lavoratore respinto all'ente cubano si applica quanto disposto per i lavoratori disponibili dalla legislazione in vigore.

ARTICOLO 44 – Il pagamento del salario ai lavoratori assunti viene effettuato dall'ente cubano designato in pesos cubani.

TITOLO III

Regime speciale di controllo

ARTICOLO 45 – I concessionari e gli utenti autorizzati ad operare nella Zona sono tenuti ad osservare la normativa giuridica in vigore nella Repubblica di Cuba e quella contenuta nel presente Decreto.

ARTICOLO 46 – I concessionari e gli utenti autorizzati a svolgere attività nella Zona sono sottoposti a controllo mediante ispezioni

periodiche, previo coordinamento con l'Ufficio, dagli organi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e Enti responsabili delle diverse attività, i quali notificano le infrazioni individuate tramite il suddetto Ufficio.

TITOLO IV

Regime speciale di infrazioni e misure applicabili

ARTICOLO 47 – I concessionari e gli utenti possono essere oggetto d'ingiunzione da parte dell'Ufficio dinanzi alla commissione di infrazioni.

ARTICOLO 48 – I concessionari e gli utenti rispondono delle infrazioni commesse direttamente o dai loro dipendenti, comprese le infrazioni dei dipendenti assunti tramite enti cubani.

ARTICOLO 49 – Oltre a quelle previste nella normativa speciale nelle singole materie, sono ritenute infrazioni le seguenti:

- a) Svolgimento dell'attività commerciale fuori dall'ambito o dall'attività autorizzata;
- b) Mancato adempimento dei propri obblighi, termini e condizioni previsti nella concessione o nell'autorizzazione, secondo il caso; e
- c) Contraffazione di merci o prestazioni fittizie.

ARTICOLO 50 – L'Ufficio può applicare ai concessionari e agli utenti le misure seguenti:

- a) Multa da 5.000,00 a 100.000,00 nella valuta fondamentale delle loro operazioni, il cui valore minimo e massimo aumenta fino a tre (3) volte in caso di recidiva.

- b) Perdita degli incentivi fiscali o altri benefici concessi per un termine di massimo un (1) anno.
- c) Revoca della Concessione o annullamento dell'Autorizzazione.

ARTICOLO 51 – Il Direttore Generale dell'Ufficio, l'organo dell'Amministrazione Centrale dello Stato o enti competenti, applicano, mediante Risoluzione, la misura corrispondente. Identico strumento utilizzano per risolvere i reclami.

ARTICOLO 52 - Il Direttore Generale dell'Ufficio notifica la misura applicabile al responsabile, entro i venti (20) giorni lavorativi, a decorrere dalla conoscenza dell'infrazione, nei casi di sua competenza, o la notifica della misura imposta dagli organismi competenti.

ARTICOLO 53 – Il trasgressore dispone di sette (7) giorni lavorativi, a decorrere dalla data della notifica, per presentare al Direttore Generale dell'Ufficio la contestazione della misura applicata.

ARTICOLO 54 – Il Direttore Generale dell'Ufficio, entro i tre (3) giorni lavorativi, inoltra agli organi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e agli enti competenti, i reclami sottoposti in seguito alle misure applicate dai suddetti organi.

Gli organi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e gli enti, entro i venti (20) giorni lavorativi, a decorrere dalla presentazione del reclamo, sono tenuti a dare risposta e informare l'Ufficio per la notifica al reclamante.

Il Direttore Generale dell'Ufficio notifica al reclamante entro i tre (3) giorni lavorativi successivi alla ricezione della decisione

dell'Organo dell'Amministrazione Centrale dello Stato o dell'ente.

Il disaccordo sulle decisioni adottate dagli organi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e degli enti, si risolve secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 55 – Il Direttore Generale dell'Ufficio decide sul reclamo per le misure imposte da lui entro i venti (20) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di deposito del reclamo presentato dal trasgressore.

Il reclamante, entro i sette (7) giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione di cui al paragrafo precedente, può presentare al Direttore Generale dell'Ufficio il Ricorso amministrativo.

ARTICOLO 56 – Il Direttore Generale dell'Ufficio, entro i trenta (30) giorni lavorativi, decide sul Ricorso amministrativo.

TITOLO V Regime speciale tributario

ARTICOLO 57 – I concessionari e gli utenti beneficiari del regime speciale, sono esenti degli obblighi fiscali seguenti:

- a) Imposta per l'uso della forza lavoro;
- b) Imposta sugli utili per dieci (10) anni. Qualora fosse interesse del Paese, il Ministro delle Finanze e dei Prezzi potrà prolungare il suddetto periodo;
- c) Tassa doganale sui mezzi, attrezzature e beni importati destinati al processo d'investimento nella Zona;
- d) Tassa sulle vendite o sui servizi durante il primo anno di operazioni; e

e) Contributo territoriale per lo sviluppo locale.

ARTICOLO 58 – I concessionari e gli utenti beneficiari del regime speciale pagano gli obblighi fiscali in base a:

- a) Aliquota del 12% della tassa sugli utili;
- b) Aliquota dell'1% per il pagamento delle tasse sulle vendite o sui servizi, per gli enti che commercializzano beni o prestano servizi;
- c) Aliquota del 14% per contributo alla previdenza sociale nel caso delle persone giuridiche che usino forza lavoro retribuita.

TITOLO VI

Regime speciale monetario e bancario

ARTICOLO 59 – Nella prestazione dei servizi d'intermediazione finanziaria autorizzati, gli utenti osservano, oltre a quanto disposto dal Decreto-Legge e dal presente Decreto, le norme emesse dalla Banca Centrale di Cuba che siano applicabili, comprese quelle attinenti alla prevenzione del riciclaggio di capitali e il finanziamento al terrorismo.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMA: I responsabili degli organi e degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato e gli enti competenti, emettono, nell'ambito della loro competenza, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente Decreto.

SECONDA: Il presente Decreto entra in vigore il 1 novembre 2013.

PUBBLICARE sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

Addì, Palazzo della Rivoluzione, L'Avana, il 19 settembre 2013.

Raúl Castro Ruz

Il Presidente del Consiglio di Stato

BANCA CENTRALE DI CUBA RISOLUZIONE N. 82/2013

VISTO: Il Decreto-Legge “della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel” del 19 settembre 2013 n. 313, dispone all'articolo 43 che gli utenti autorizzati a stabilirsi nella Zona per prestare servizi d'intermediazione finanziaria, devono essere muniti dell'autorizzazione della Banca Centrale di Cuba e, vista la risoluzione del 24 marzo 1999 n. 24 che dispone la procedura generale per il rilascio dell'autorizzazione alle istituti finanziari e agli uffici di rappresentanza e la loro iscrizione presso il Registro Generale di Banche e Istituti finanziari e non bancari.

VISTO: In conformità a quanto previsto dalle suddette disposizioni giuridiche, è necessario specificare il trattamento da concedere alle richieste d'Autorizzazione per la prestazione dei servizi d'intermediazione finanziaria nella suddetta Zona.

QUINDI: Nell'esercizio dei poteri e delle facoltà conferitemi, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto-Legge n.172 “della Banca Centrale di Cuba” e del Decreto-Legge n. 173 “sulle banche e istituti finanziari non bancari” ambedue del 28 maggio 1997.

Delibero

PRIMO: Per le prestazione dei servizi d'intermediazione finanziaria nella Zona Speciale di Sviluppo Mariel, in seguito denominata la Zona, si richiede alla Banca Centrale di Cuba il rilascio dell'autorizzazione presso lo Sportello Unico dell'Ufficio della Zona, secondo quanto stabilito dalla Risoluzione del 24 marzo 1999 n. 24, del Ministro-Presidente della Banca Centrale di Cuba.

SECONDO: Gli istituti finanziari che operano sul territorio nazionale muniti di autorizzazioni Generali, Speciale di tipo A o Specifica, rilasciate dalla Banca Centrale di Cuba, osservano quanto disposto al comma precedente.

TERZO: Nel caso di richiedenti che non offrono servizi sul territorio nazionale, l'Autorizzazione sarà Speciale di Tipo B o di Rappresentanza, secondo il caso, in cui sarà indicata la portata, il tipo di operazioni e le attività che gli utenti possono svolgere nella Zona.

QUARTO: Qualora si trattasse di richieste con proposte di capitale estero, in adozione di una delle forme d'investimento straniero previste dalla legislazione, si sottopone all'organo competente per l'approvazione, a norma del Decreto-Legge 313/2013 e dei regolamenti integrativi.

QUINTO: In tutti i casi la Banca Centrale di Cuba rilascia l'Autorizzazione per la prestazione dei servizi d'intermediazione finanziaria nella Zona, entro i dieci (10) giorni lavorativi successivi alla data di accettazione della richiesta, ai sensi della Risoluzione del 24 marzo 1999 n. 24.

SESTO: La presente Risoluzione entra in vigore il 1 novembre 2013.

DISPOSTA LA PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

ARCHIVIARE l'originale presso la Segreteria della Banca Centrale di Cuba.

L'Avana, il 20 settembre 2013.

Ernesto Medina Villaveirán

Il Ministro-Presidente
Banca Centrale di Cuba

DOGANA GENERALE DELLA REPUBBLICA RISOLUZIONE N. 278-2013

VISTO: Il Decreto-Legge della Zona Speciale di Sviluppo Mariel" del 19 settembre 2013 n. 313 di cui all'art. 29 dispone che la Dogana Generale della Repubblica stabilisce una procedura speciale per i concessionari e per gli utenti della Zona allo scopo di semplificare l'iter e i termini per la registrazione, la richiesta e la concessione dei regimi doganali che includa l'uso di tecnologie dell'informazione in modo tale da incentivare la loro presenza nella Zona. Parimenti, all'articolo 30 dispone che la Dogana Generale della Repubblica deciderà sul controllo, sulle formalità e sui termini da osservare per l'ingresso, lo stoccaggio e la partenza delle merci e dei mezzi di trasporto internazionali.

QUINDI: Nell'esercizio dei poteri conferiti dall'Accordo n. 2817, del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, del 25 novembre 1994, comma terzo numero 1 4:

Delibero

PRIMO: Approvare le Norme per l'Applicazione del trattamento speciale doganale nella Zona Speciale di Sviluppo Mariel, che si accludono alla presente Risoluzione, facendo parte integrante della stessa

SECONDO: Delegare alla Dogana del Mariel il controllo sulla Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.

TERZO: Ordinare al vice responsabile della Dogana Generale della Repubblica, con delega alle attività di Tecniche doganali di tenere informato il Responsabile della Dogana Generale della Repubblica sull'osservanza delle Norme adottate nella presente Risoluzione, nonché di fornire le indicazioni necessarie per garantirne la corretta esecuzione.

QUARTO: La presente Risoluzione entra in vigore il 1 novembre 2013.

NOTIFICARE al Direttore Generale dell'Ufficio.

PUBBLICARE sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ARCHIVIARE l'originale presso la Direzione di Affari Giuridici della Dogana Generale della Repubblica.

ADDI, L'Avana, il 20 settembre 2013.

Pedro Miguel Pérez Betancourt

Il Responsabile della Dogana Generale della Repubblica

NORME PER L'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO SPECIALE DOGANALE NELLA ZONA SPECIALE DI SVILUPPO MARIEL

GENERALITÀ

ARTICOLO 1 - Queste Norme disciplinano il trattamento speciale doganale che devono osservare i concessionari e gli utenti della Zona Speciale di Sviluppo Mariel, in seguito denominata la Zona, applicabili a tutte le unità del Sistema di organi doganali, concessionari, utenti e operatori del commercio presenti alla Zona.

CAPITOLO II REGISTRO

ARTICOLO 2 – Il Registro Centrale della Dogana Generale della Repubblica riceve dall'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, in seguito denominato l'Ufficio, l'invio elettronico della copia certificata del documento che dimostra l'autorizzazione concessa agli utenti e ai concessionari, per una rapida registrazione.

ARTICOLO 3 – Il Registro Centrale della Dogana Centrale della Repubblica riceve dall'Ufficio le informazioni sugli aggiornamenti, annullamenti o modifiche realizzate in accordo alle richieste presentate dagli utenti e dai concessionari o quelle presentate dagli organi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, in formato elettronico o cartaceo.

ARTICOLO 4 – Il Responsabile del Registro Centrale della Dogana Generale della Repubblica, entro i due (2) giorni lavorativi, aggiorna nel Sistema Unico della Dogana, le informazioni elettroniche ricevute provenienti dall'Ufficio.

ARTICOLO 5 – Il Responsabile del Registro Centrale della Dogana Generale della Repubblica coordina con la persona nominata dal Direttore Generale dell'Ufficio, le vie per la trasmissione delle informazioni, qualora non fosse possibile effettuarlo in modo elettronico.

ARTICOLO 6 – Il Responsabile del Registro Centrale della Dogana Generale della Repubblica fissa incontri periodici con la persona indicata dal Direttore Generale dell'Ufficio, sulle informazioni trasmesse e su altri argomenti che ritenga opportuni, per agevolare e perfezionare, di mutuo accordo, i servizi prestati.

CAPITOLO III

FRUIZIONE DEL REGIME DI DEPOSITO DI DOGANA, MODIFICA O CAMBIAMENTO DELLE ZONE O DELLE STRUTTURE ADOTTATE E L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO CENTRALE DI DOGANA

ARTICOLO 7 – Il Responsabile del Registro Centrale della Dogana Generale della Repubblica inoltra al direttore di Tecniche Doganali, la richiesta per usufruire del regime di deposito doganale ricevuta dall'Ufficio, nonché le proprie conciliazioni, trattenimenti o trasferimenti di deposito, per la valutazione, gestione e presentazione del relativo progetto di Risoluzione.

ARTICOLO 8 – Il depositante o depositario interessato a estendere le zone e le strutture del deposito previamente autorizzato o a spostare le merci depositate in un altro magazzino all'interno della Zona, presenta la richiesta scritta con le motivazioni al Responsabile della Dogana di Controllo, il quale risponderà entro i cinque (5) giorni

lavorativi, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.

ARTICOLO 9 – Il Responsabile della Dogana del Mariel autorizza la Dichiarazione Complessiva per formalizzare l'importazione di merci verso e dal deposito di dogana, previa richiesta presentata dal titolare del regime.

La richiesta di questa agevolazione deve essere presentata entro i quindici (15) giorni naturali, prima della data dell'operazione e viene accettata o rifiutata entro i cinque (5) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presentazione.

MINISTERI

SCIENZA, TECNOLOGIA E AMBIENTE RISOLUZIONE N. 150/2013

CONSIDERANDO: Che la Legge dell'11 luglio 1977 n. 81 sull'Ambiente, di cui l'art. 24 dispone che tutta l'attività suscettibile di cagionare effetti significativi sull'ambiente o che necessiti di un controllo in virtù di quanto stabilito dalla legislazione ambientale, sarà soggetta al conferimento di un'autorizzazione ambientale rilasciata dal Ministero di Scienze, Tecnologie e Ambiente, a norma di quanto stipulato dal suddetto organismo.

CONSIDERANDO: Che il Decreto-Legge del 19 settembre 2013, n. 313 sulla "Zona Speciale del Mariel" di cui l'art. 9, lett. g), dispone che il richiedente deve depositare presso l'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, in seguito denominato l'Ufficio, le licenze, i permessi e le autorizzazioni necessarie.

CONSIDERANDO: che si rende necessario adeguare i termini previsti dalla Risoluzione dell'11 agosto 2009, n. 132 sul "Regolamento

del Processo di Valutazione d'Impatto Ambientale", emessa dal Ministro di Scienze, Tecnologia e Ambiente, a quanto disposto per la valutazione dall'Ufficio delle richieste per stabilirsi come concessionario o utente nella Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, in seguito denominata la Zona.

QUINDI: Nell'esercizio dei poteri conferitimi dalla Delibera del 25 novembre 1994, n. 2817 del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, terzo comma, n.4, e della Disposizione Finale Quarta del suddetto Decreto-Legge n. 313,

Delibero

PRIMO: Adottare i seguenti Regolamenti per l'attuazione del Processo di Valutazione di Impatto Ambientale nella Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.

ARTICOLO 1 – Il titolare di un progetto di opere o attività suscettibile di Valutazione di Impatto Ambientale presenta all'Ufficio, previamente all'esecuzione, la relativa richiesta di autorizzazione ambientale di costruzione.

ARTICOLO 2 – L'Ufficio di Regolamentazione Ambientale e Sicurezza Nucleare ORASEN, entro i cinque (5) giorni lavorativi, a decorrere dal deposito della richiesta all'Ufficio, esamina la richiesta di licenza ambientale e qualora essa rispetti quanto stipulato dalla legge, provvede alla Valutazione di Impatto Ambientale.

ARTICOLO 3 – Nel caso in cui la richiesta di licenza ambientale non adempia i requisiti stabiliti dalla legge, il Direttore Generale dell'ORASEN lo comunica al Direttore Generale dell'Ufficio affinché chieda al

richiedente di completare o rettificare l'informazione depositata. Dopo il deposito delle informazioni, comincerà a decorrere il termine di cui all'art. 2 di questa Risoluzione.

ARTICOLO 4 – La Valutazione di Impatto Ambientale si effettuerà a norma di legge e nei termini seguenti:

- a) Quindici (15) giorni lavorativi per i casi che non abbiano bisogno di Studio di Impatto Ambientale.
- b) Venti (20) giorni lavorativi per i casi che richiedano uno Studio di Impatto Ambientale.

ARTICOLO 5 – Al termine della valutazione, il Direttore Generale dell'ORASEN comunica al Direttore Generale dell'Ufficio, la decisione adottata nel processo.

ARTICOLO 6 – Contro la decisione adottata, il richiedente può presentare ricorso d'appello entro i cinque (5) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di notifica, al Direttore Generale dell'ORASEN, il quale decide entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi alla data di deposito del ricorso, mediante risoluzione.

ARTICOLO 7 – La richiesta della licenza ambientale per le operazioni, viene presentata dal Direttore Generale dell'Ufficio al Direttore Generale dell'ORASEN.

SECONDO: Nella Zona si deve osservare quanto disposto dalla Risoluzione dell'11 agosto 2009, no. 132, sul "Regolamento della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale", nonché la legislazione in materia, nei casi di inadempienza della presente Risoluzione.

TERZO: La presente Risoluzione entra in vigore il 1 novembre 2013.

NOTIFICARE al Direttore Generale dell'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.

NOTIFICARE al Vice Ministro per l'Ambiente, e per suo tramite, ai responsabili degli organi che fanno parte del sistema ambientale di questo Ministero e al Responsabile della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.

PUBBLICARE nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ARCHIVIARE l'originale al Protocollo delle Risoluzioni della Direzione Giuridica del Ministero di Scienza, Tecnologia e Ambiente.

ADDI, L'Avana, presso la sede del Ministero di Scienza, Tecnologia e Ambiente, il 20 settembre 2013.

Elba Rosa Pérez Montoya

Il Ministro di Scienza, Tecnologia e Ambiente

FINANZE E PREZZI

RISOLUZIONE No. 384/2013

VISTO: Che il Decreto-Legge del 19 settembre 2013 n. 313 sulla "Zona Speciale di Sviluppo Mariel", dispone agli art. 38 e 39, che i concessionari e gli utenti sono costretti ad assumere il servizio di assicurazione per ogni tipo di bene e responsabilità, per cui, gli enti di assicurazione cubani, con competenza internazionale, avranno il diritto di prelazione; e qualora non fosse possibile, l'Autorità di Vigilanza sulle assicurazioni autorizza la stipula dell'assicurazione con istituti stranieri. Dispone altresì, all'articolo 44, l'obbligo degli

enti presenti nella Zona, di contribuire alla formazione di un fondo per lo sviluppo, la manutenzione e la conservazione delle zone comuni.

CONSIDERANDO CHE: si rende necessario stabilire le modalità in cui i concessionari e gli utenti formuleranno la richiesta all'Autorità di Vigilanza assicurativa di Cuba per ottenere l'autorizzazione necessaria per la stipula di assicurazione con enti stranieri, nonché le somme da versare per la formazione del Fondo di Sviluppo per la manutenzione dell'Ufficio della Zona speciale di Sviluppo del Mariel e la manutenzione delle zone comuni.

QUINDI: Nell'esercizio dei poteri conferitomi di cui al n. 4 del comma terzo dell'Accordo n. 2817 del comitato Esecutivo del Consiglio di Ministri del 25 novembre 1994, e la facoltà conferitami dalla Disposizione Finale Quarta del suddetto Decreto-Legge n.313.

Delibero

PRIMO: I concessionari e gli utenti della Zona Speciale di Sviluppo Mariel, di seguito denominata la Zona, interessati a stipulare l'assicurazione sui beni di qualsiasi tipo e sulle responsabilità nei confronti di enti stranieri, presentano alla Autorità di Vigilanza Assicurativa di Cuba, tramite lo Sportello Unico dell'Ufficio della zona Speciale di Sviluppo del Mariel, in seguito denominato l'Ufficio, la loro richiesta scritta in lingua spagnola, dove dovranno essere riportati i dati seguenti:

- a) Denominazione sociale e dati del registro a Cuba dell'ente richiedente.

- b) Nome e cognome, numero d'identità o passaporto della persona che presenta la richiesta, in rappresentanza dell'ente richiedente.
- c) Nome e cognome, cittadinanza, numero d'identità o passaporto, qualora il richiedente sia una persona fisica.
- d) Localizzazione nella Zona, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del richiedente.
- e) Tipo di assicurazione che intende richiedere e beni ovvero responsabilità che vuole assicurare.
- f) Denominazione sociale e nazionalità dell'ente assicurativo straniero con il quale intende stipulare l'assicurazione.

SECONDO: Assieme alla richiesta di cui al comma precedente, l'ente ovvero la persona interessata, presenta i seguenti documenti:

- a) Documento rilasciato dall'Ufficio, che dimostri che il concessionario o l'utente richiedente, è iscritto al relativo albo di controllo.
- b) Quotazione o diniego di copertura dell'ente assicurativo cubano con diritto di prelazione.
- c) Quotazione dell'ente assicurativo straniero proposto per fornire copertura ai beni o alla responsabilità oggetto dell'assicurazione.
- d) Procura accreditante della rappresentanza legale in virtù della quale agisce il richiedente.

TERZO: Dopo la presentazione della richiesta e della documentazione, l'Autorità di Vigilanza Assicurativa rilascia l'autorizzazione o diniego, entro i dieci (10) giorni lavorativi.

QUARTO: I concessionari e gli utenti della Zona contribuiscono alla costituzione di un Fondo di Sviluppo per la manutenzione dell'Ufficio e delle zone comuni, in seguito

denominato il Fondo, tramite un pagamento trimestrale della quantità di mezzo punto (0,5%) per cento delle entrate lorde maturate in ogni trimestre, nella moneta con cui si opera.

L'importo annuo dei suddetti contributi non può essere inferiore a quello stabilito dalla presente, per i concessionari e per gli utenti che non ottengano entrate nell'esercizio fiscale, il suddetto importo deve essere versato nell'ultimo pagamento trimestrale di ogni anno.

I contributi al fondo devono essere effettuati entro i quindici (15) giorni lavorativi successivi alla chiusura di ogni trimestre solare.

QUINTO: Qualora i concessionari e gli utenti della Zona non maturino entrate nell'esercizio fiscale, daranno un contributo annuo al fondo di seicento (600,00) pesos convertibili o seicento (600,00) pesos cubani, se operano esclusivamente in quest'ultima valuta, che apporteranno entro i trenta (30) giorni solari successivi alla chiusura del periodo.

L'ammontare stabilito nel paragrafo precedente può essere rivisto e aggiornato in base ai cambiamenti operati in economia e ai fabbisogni del Fondo.

SESTO: L'Ufficio mette a disposizione un conto corrente in una banca commerciale cubana dove saranno raccolti i contributi per il fondo, che gestisce secondo quanto disposto all'uopo.

SETTIMO: La presente Risoluzione entra in vigore il 1 novembre 2013.

NOTIFICARE al Direttore Generale dell'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.

PUBBLICARE sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

ARCHIVIARE l'originale presso la Direzione Giuridica di questo Ministero.

Addì, L'Avana, il 20 settembre 2013.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez
Il Ministro delle Finanze e dei Prezzi.

INTERNO
RISOLUZIONE N.14
SUL REGOLAMENTO MIGRATORIO E
INTERNO
APPLICABILI ALLA ZONA DI SVILUPPO
MARIEL

VISTO: Che il Decreto-Legge del 19 settembre 2013 n. 313 sulla "Zona Speciale di Sviluppo del Mariel", dispone un regime di controllo migratorio e di ordine interno applicabile ai concessionari e utenti della Zona.

QUINDI: Nell'esercizio dei poteri conferitomi di cui al n. 4, comma Terzo dell'Accordo di 25 novembre 1994, n. 2817, del Comitato Esecutivo del Consiglio di Ministri, e quelli conferitimi dalla Disposizione Finale Quarta del suddetto Decreto-Legge n.313.

Delibero

PRIMO: Stabilire i regolamenti migratori e interni nella Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, acclusi alla presente Risoluzione, facendone parte integrante.

SECONDO: Gli enti certificatori riconosciuti nella Zona Speciale di Sviluppo del Mariel in materia di protezione fisica nelle strutture

portuali e di sicurezza antincendio, sono approvati dal Ministero degli Interni.

Gli enti riconosciuti per la prestazione di servizi di sicurezza e di protezione fisica nella Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, in materia di valutazione, consulenza, elaborazione di piani di Sicurezza e Protezione, e servizi di protezione, sono le aziende o le agenzie consacrate a quest'attività, previo parere emesso dal Ministero degli Interni.

TERZO: Applicare tempestivamente i regolamenti previsti alla zona portuale (terreni, opere e strutture destinate al servizio del porto, il terminal, i container e le zone di acqua e di costa, che fanno parte della zona costiera dell'area portuale) e le zone di attività logistiche relative alla prospezione petrolifera.

L'attuazione di quanto disposto dalla presente, si fa in modo progressivo, in accordo allo sviluppo e all'esecuzione del processo d'investimento previsto per la Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.

QUARTO: L'esercizio delle funzioni di controllo statale in materia di detenzione e operazione di imbarcazioni e controllo del traffico marittimo, sicurezza antincendio e protezione fisica, spetta rispettivamente agli ispettori di Capitaneria di Porto, Vigili del fuoco e Protezione del Ministero degli Interni.

QUINTO: La presente Risoluzione entra in vigore il 1 novembre 2013.

COMUNICARE al Direttore Generale dell'ufficio della Zona speciale di Sviluppo del Mariel, al Primo Vice Ministro e al Vice Ministro degli Interni, Responsabili degli Organi Ministeriali Globali e Lineari, Responsabile del

Ministero degli Interni di Artemisa e tutte le relative persone naturali e giuridiche .

PUBBLICARE nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Addì, L'Avana, il 20 settembre 2013.

Abelardo Colomé Ibarra
Il Ministro degli Interni
Generale del Corpo dell'Esercito

ALLEGATO UNICO
REGOLAMENTI MIGRATORI E D'ORDINE
INTERNO APPLICABILI ALLA ZONA
SPECIALE DI SVILUPPO DEL MARIEL

I. REGOLAMENTO MIGRATORIO

1. La richiesta e il conferimento del visto di entrata nel territorio nazionale, la procedura migratoria per le navi e gli aerei attraverso i punti di frontiera internazionali ubicati nella zona, saranno effettuati a norma della legge migratoria in vigore.
2. Gli aspetti relativi al conferimento della residenza temporanea alle persone fisiche straniere con o senza cittadinanza, che agiscono da concessionari o da utenti della Zona, sono regolati dalle Norme del Ministero degli Interni in materia.
3. La Direzione d'Identificazione, Immigrazione e Stranieri (DIIE), su richiesta del Direttore Generale dell'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, rilascia un visto di residenza temporaneo per 90 giorni, a favore delle persone fisiche straniere e senza cittadinanza, che intendano stabilirsi come concessionari o utenti della Zona, finché gli stessi non abbiano ottenuto il permesso di lavoro e la residenza temporanea nel Paese.

4. La Direzione d'Identificazione, Immigrazione e Stranieri conosce le pratiche migratorie che eventualmente possono richiedere i concessionari o gli utenti della Zona, tramite il funzionario preposto per tale attività nell'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.

5. Le autorità migratorie possono disporre l'annullamento della residenza temporanea alle persone naturali straniere e senza cittadinanza che agiscano da concessionari o da utenti della zona nel momento in cui riceveranno dall'Ufficio la notifica della cessazione professionale o di lavoro di queste persone; nonché la loro uscita dal Paese entro il termine stabilito dalle disposizioni migratorie.

6. Le autorità migratorie si accerteranno che le persone fisiche straniere e senza cittadinanza, vale a dire, i concessionari o gli utenti, svolgano soltanto le attività autorizzate nella Zona. Esse dispongono, altresì, l'annullamento della condizione di residente temporaneo a questa categoria di persone in caso di mancato adempimento dei provvedimenti migratori o di compimento di attività delittuose.

II. REGOLAMENTO DELLA
CAPITANERIA DEL PORTO PER LA
SICUREZZA E IL CONTROLLO DEL
TRAFFICO MARITTIMO:

1. I concessionari o gli utenti che agiscano da armatori di navi o di imbarcazioni, amministratori oppure operatori portuali; sia che prestino qualsivoglia servizio nelle aree portuali ubicati nella Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, devono osservare quanto disposto dalla legge in vigore in materia di:

- a) Sicurezza e controllo della navigazione.
- b) Protezione di navi e strutture portuali.
- c) Controllo di armi, munizioni e sostanze pericolose.
- d) Identità del marittimo.
- e) Registro d'iscrizione delle imbarcazioni con bandiera cubana.

Si richiederanno, inoltre, alla Capitaneria del Porto, i permessi per l'accesso alle navi in sosta e alle imbarcazioni, per la rimozione, riparazione di navi e imbarcazioni, l'assunzione o licenziamento dell'equipaggio e passeggeri; esecuzione di servizi marittimi portuali ovvero operazioni nautiche; mantenendo aggiornato l'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo Mariel

- 2. La Capitaneria di Porto, su richiesta dell'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, emette le autorizzazioni per stabilire punti di imbarco e di sbarco per il trasferimento di persone per via marittima, da e verso la Zona. In questi punti si osserveranno regolamenti speciali stipulati all'uopo.
- 3. La Capitaneria di Porto può fornire il servizio di protezione alle navi e alle imbarcazioni durante il loro soggiorno nei porti della Zona; eseguire i controlli marittimi portuali e ispezioni ai mezzi navali e al loro carico; disporre sulle misure cautelari e fermare persone, in caso di sospetti fondati di reato o altre infrazioni della Legge. Partecipa altresì alle indagini sui fatti e sui sinistri marittimi.
- 4. La Capitaneria di Porto indica il livello di protezione marittima da osservare nelle aree portuali della Zona, a norma del Codice di Protezione di Navi e Strutture Portuali.

III. REGOLAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO

- 1. I soggetti del processo d'investimento, i concessionari o gli utenti della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, devono osservare quanto disposto dalle norme di sicurezza contro gli incendi in vigore nel Paese.
- 2. L'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, facendo parte integrante del Sistema di Sicurezza antincendio della Repubblica, dispone di un piano integrato di sicurezza contro gli incendi e altre emergenze, composto dai singoli piani dei concessionari o gli utenti della Zona, assicurando l'esecuzione delle singole azioni di controllo.
- 3. I soggetti del processo d'investimento, garantiscono che ogni oggetto dei lavori abbia i requisiti di sicurezza contro gli incendi e di protezione presso altre emergenze, con particolare attenzione ai sistemi di fornitura d'acqua, di estinzione degli incendi, di protezione elettrica, contro gli spargimenti, di protezione tascabile, rilevamento automatico e di risposta in caso di emergenze.
- 4. I Vigili del Fuoco di Cuba esigono i relativi requisiti e garanzie del caso.
- 5. I Vigili del Fuoco di Cuba, congiuntamente all'Agenzia di Protezione contro gli Incendi (APCI), effettuano i collaudi per gli investimenti nella zona, allo scopo di garantire che siano in possesso dei requisiti contro gli incendi.
 - a) I concessionari e gli utenti della Zona, previa approvazione dei Vigili del Fuoco di Cuba, certificano e convalidano tramite l'Agenzia di Protezione antincendio;

- b) La struttura, l'organizzazione e i servizi previsti nel piano di sviluppo del territorio in oggetto.
 - c) Il rispetto delle norme esistenti e nuovi investimenti nella Zona.
 - d) L'attrezzatura e i materiali attinenti alla sicurezza contro gli incendi.
6. I Vigili del Fuoco di Cuba, previo coordinamento con l'Ufficio, effettuano i sopralluoghi pre-operativi e di controllo per vigilare sulla sicurezza contro gli incendi durante il processo d'investimento.
7. In caso d'incendio o di emergenza, le forze professionali non specializzate e volontarie degli enti presenti alla zona, che intervengono per estinguere fuoco, sono subordinati ai Vigili del Fuoco di Cuba, fino alla cessazione dei motivi che hanno causato il loro intervento.

IV.REGOLAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE

1. I soggetti coinvolti nel processo d'investimento, i concessionari o gli utenti della Zona, sono tenuti a rispettare le norme in vigore in materia di protezione fisica, e dovranno elaborare un Piano di Sicurezza e di Protezione delle strutture, chiedere le licenze, i permessi d'importazione ed esportazione e d'uso di sostanze pericolose, nonché certificare ed omologare i mezzi o sistemi di sicurezza che intendano importare o utilizzare.
2. I concessionari o gli utenti della Zona determinano il regime di controllo di accesso e di circolazione interna di persone e veicoli delle loro strutture, i punti vitali, aree riservate e zone di libero accesso, secondo i livelli e i criteri di sicurezza e protezione

fisica stipulati dal Ministero degli Interni. La Direzione di Protezione del Ministero degli Interni, su richiesta dell'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo del Mariel, dispone i regimi speciali di protezione alle strutture.

3. I concessionari e gli utenti della Zona, tramite gli enti abilitati all'uopo:
 - a) Pattuiscono i servizi di sicurezza o il personale di sicurezza e di protezione.
 - b) Certificano la prestazione dei servizi e della protezione fisica, i mezzi di sicurezza previsti da importare o da utilizzare a tale scopo e la protezione delle strutture portuali.
4. I concessionari o gli utenti che agiscano da armatori di navi o imbarcazioni, amministratori od operatori portuali, adottano nelle aree portuali le procedure e le misure di sicurezza e di protezione fisica che corrispondano al livello di protezione marittima stabilito dalla Capitaneria di Porto.

Il massimo dirigente amministrativo di ogni area portuale, approva la valutazione e il piano di protezione e nomina un Ufficiale alla Protezione per la struttura portuale.

V. REGOLAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE:

1. La Direzione Nazionale della Polizia Stradale concede facilitazioni all'Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo Mariel per l'esecuzione delle pratiche attinenti al parco autoveicoli, ai conducenti professionisti e all'esecuzione della segnaletica stradale.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

RISOLUZIONE No. 49/2013

VISTO: Che il Decreto del 19 settembre 2013 N. 316 sul "Regolamento del Decreto-Legge della Zona speciale di Sviluppo del Mariel", all'art.39, dispone che il pagamento della manodopera deve essere concordato tra l'ente cubano ed il concessionario o utente, e all'art. 44, che il pagamento del salario ai lavoratori viene effettuato dall'ente cubano in pesos cubani e che occorre stabilire la procedura per il pagamento della fornitura di forza lavoro nonché del salario per i lavoratori.

QUINDI: Nell'esercizio dei poteri conferitomi al Comma Terzo numero 4, dell'Accordo n.2817 del Comitato Esecutivo del Consiglio di Ministri del 25 novembre 1994 e la Disposizione Finale Prima del suddetto Decreto n. 316.

Delibero:

PRIMO: Per determinare i quantitativi da pagare per la fornitura della forza lavoro, tra l'ente cubano ed il concessionario o l'utente straniero, saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) Salari pagati a personale con incarico della medesima complessità presso enti o settori dell'area geografica del concessionario o dell'utente straniero;
- b) Salari che maturano i lavoratori a Cuba, incluse le vacanze annue retribuite; e
- c) Le spese in cui incorre l'ente datore di lavoro nella gestione per garantire la fornitura della forza lavoro qualificata e che comporta il loro reclutamento, la scelta e la formazione, tra altri aspetti.

Il quantitativo determinato costituisce il pagamento per il servizio realizzato, che

viene indicato sul contratto di fornitura sottoscritto dal concessionario e dall'utente con l'ente cubano.

SECONDO: Il salario di cui alla lettera b) del Comma precedente è quello relativo agli incarichi richiesti dai concessionari e dagli utenti stranieri, e comprende:

- a) Salario su scala;
- b) Pagamenti straordinari previsti dalla legge vigente, turni di notte, alloggio, rotazione di turni, altezza, interesse economico sociale e altri legalmente approvati.

I pagamenti per anzianità, master e dottorati vengono contemplati qualora le parti abbiano concordato che chi ricoprirà certe cariche debba essere in possesso di requisiti aggiuntivi.

TERZO: I quantitativi dei pagamenti per la fornitura della forza di lavoro convenuta, possono essere modificati in seguito alla valutazione annua dei risultati e delle condizioni dell'operazione commerciale effettuata dalle parti.

QUARTO: Per il pagamento del salario ai lavoratori da parte dell'ente cubano autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si tiene conto di:

- a) La complessità, le condizioni di lavoro e i requisiti aggiuntivi degli incarichi da svolgere.
- b) Le modalità di pagamento applicate per il rendimento;
- c) Il coefficiente fissato e i quantitativi incassati per il servizio di fornitura della forza lavoro.

QUINTO: Per i concessionari e per gli utenti cubani nella composizione del salario viene applicato quanto segue:

1. I salari sono in rapporto ai risultati dell'ente;
2. Gli incrementi salariali maturati dalla indicizzazione del salario saranno finanziati dagli enti in accordo con gli indicatori ;
3. Il limite di salario da percepire viene determinato dalla spesa del salario per il peso del valore aggiunto lordo pianificato;
4. I direttori degli enti approvano i sistemi di pagamento per il rendimento del caso.

SESTO: Per stabilire i salari si parte da un minimo, pari al salario medio alla chiusura dell'anno precedente nella provincia dell'Avana, al momento della trattativa.

SETTIMO: La presente Risoluzione entra in vigore il 1 novembre 2013.

ARCHIVIARE l'originale della presente Risoluzione al Protocollo della Direzione Giuridica di questo Ministero.

PUBBLICARE sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica

L'Avana, 20 settembre 2013.

Margarita M. González Fernández
Ministro del Trabajo e della Previdenza
Sociale